



ORDINE dei GIUDICI FIAV

REGOLAMENTO UFFICIALE

(Approvato a Casatenovo (LC) il 28 febbraio 1996;

Modifiche approvate a S. Felice sul Panaro (MO) il 23 maggio 1999, a Reggio Emilia il 28 settembre 2003, a Palazzo Canevese il 08 luglio 2007, a Fornovo il 22 dicembre 2007, a Bassano del Grappa il 05 dicembre 2010, a Erba il 10 luglio 2011, a Piacenza il 04 marzo 2012, a Ponzano Veneto il 28 settembre 2014, a Reggio Emilia il 12 febbraio 2017, a Reggio Emilia il 17 marzo 2018, a Loano il 19 gennaio 2021/Matelica il 2/2/2021, Matelica 28/1/2022)

Capitolo I -DEFINIZIONE E SCOPI

art. 1

L'Ordine dei Giudici (O.d.G.) è organo tecnico della Federazione Italiana delle Associazioni Avicole - FIAV che riunisce allevatori tesserati FIAV a cui è stata riconosciuta l'idoneità a giudicare i soggetti esposti in manifestazioni appartenenti al circuito della Federazione italiana e/o delle Federazioni di altri paesi aderenti alla E.E, secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'O.d.G. provvede alla nomina, alla decadenza, all'operato, nonché alla tutela dell'interesse dei Giudici nell'esercizio delle funzioni loro affidate. Modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Giudici (C.D.O.d.G.) e ratificate entro 60 (sessanta) giorni dal Consiglio Direttivo Federale (C.D.F.). L'impugnazione di una delibera da parte del C.D.F. deve essere comunicata entro tale termine al C.D.O.d.G.

art. 2

Organi dell'O.d.G. sono:

- a) l'Assemblea dei Giudici;
- b) il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Giudici.

art. 3

L'Assemblea dei Giudici è costituita da tutti i Giudici iscritti all'Albo. Essa è convocata dal Presidente dell'Ordine o su delibera del C.D.O.d.G. almeno una volta all'anno, preferibilmente prima

dell'Assemblea Generale della Federazione, per l'approvazione del programma di gestione annuale dell'O.d.G., la convocazione dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera raccomandata, comunicazione pec). L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto; le delibere avvengono a maggioranza dei presenti.

Nello specifico dell'Assemblea elettiva, questa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Qualora uno o più degli aventi diritto risultasse impossibilitato a presenziare è previsto il voto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione pec indirizzata alla presidenza O.d.G..

In questo caso la raccomandata deve:

- arrivare alla sede almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea;
- contenere in forma anonima la busta e la scheda con indicati i nominativi dei candidati.

art. 4

I Giudici federali sono quelli iscritti all'Albo O.d.G. federale e si suddividono in giudici e in giudici parziali. Il giudice è colui che ha ottenuto l'abilitazione a giudicare tutte le razze contemplate nello standard italiano, il giudice parziale è colui che ha ottenuto l'abilitazione a giudicare almeno 1 (uno) gruppo di razze come descritto all'art.16 del presente regolamento. La nomina a Giudice o a giudice parziale e la conseguente iscrizione si ottiene attraverso un esame di idoneità effettuato secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ai Giudici e ai giudici parziali viene riconosciuto un rimborso spese deliberato dal C.D.F.. Tali delibere verranno comunicate alle Associazioni federate ed ai Giudici stessi, tramite forma scritta (lettera, pec, e-mail) dalla segreteria del C.D.F.

Il mancato rinnovo della quota sociale entro la data del 28 febbraio di ogni anno comporta l'automatica cancellazione del Giudice dall'Albo, è compito della Segreteria O.d.G. verificare presso la Federazione l'osservanza del suddetto requisito tramite richiesta scritta da inviare alla segreteria FIAV entro la predetta data.

Ogni Giudice regolarmente iscritto all'Albo ha diritto di richiedere al Presidente O.d.G. un periodo di congedo, per improrogabili motivi di famiglia, salute o lavoro, per un massimo di 2 (due) anni. In tale periodo il Giudice è dispensato dall'attività di giudizio, dalla frequentazione dei corsi di aggiornamento e dalla partecipazione alle Assemblee.

I giudici eventualmente invitati a giudicare a mostre internazionali o comunque esterne al circuito federale italiano, debbono richiedere ed ottenere l'autorizzazione a recarsi dal Presidente dell'Ordine dei Giudici; la relativa richiesta dovrà essere inoltrata almeno 20 giorni prima dell'evento. L'eventuale diniego di autorizzazione da parte del Presidente ODG dovrà essere motivato e potrà eventualmente essere sottoposto al C.D.F. per la decisione definitiva, sentiti l'interessato ed il Presidente ODG. Il mancato rispetto di questa disposizione, così come ogni partecipazione non previamente autorizzata ad operazioni di giudizio internazionali o comunque esterne al circuito federale italiano, determinerà la cancellazione dall'Albo dei Giudici Federali.

La mancata partecipazione ad almeno un giudizio nell'arco dell'anno, quali all'art. 3 punti 2,3,4,5,6,7 del Regolamento Mostre FIAV, senza giustificato motivo (vedi congedo, o mancata convocazione o altri casi di forza maggiore), determina la cancellazione dall'albo dei Giudici Federali.

art. 5

Il C.D.O.d.G. è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario e da un numero massimo di Consiglieri, compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario pari a cinque. Il

C.D.O.d.G. nella sua prima riunione elegge il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente elegge a sua volta il Segretario. Il C.D.O.d.G. resta in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti. L'O.d.G. ha sede presso l'abitazione del Presidente.

L'assemblea dei giudici elegge il C.D.O.d.G. nelle modalità previste dal precedente art. 3 scegliendo tra i soggetti candidatisi per il ruolo. I candidati devono essere in regola con le quote versate alla propria Associazione, non perseguire fini speculativi sull'attività avicola amatoriale ed essere persone in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'ordinamento giuridico italiano, intendendosi rilevanti a questi effetti anche la sussistenza di procedimenti penali conclusi con sentenze di assoluzione legate a motivi procedurali e/o di procedimenti penali in corso per reati non colposi; essi debbono inoltre essere iscritti all'albo dei giudici da almeno 2 anni e non aver subito provvedimenti disciplinari nei tre anni precedenti l'elezione.

L'elezione del C.D.O.d.G. avviene per votazione segreta.

art. 6

Al C.D.O.d.G. spetta:

- a) decidere i criteri generali di valutazione e di giudizio;
- b) organizzare seminari di aggiornamento e fissare i criteri di ammissibilità per gli Allievi giudici, coordinare la "Scuola Giudici" e il "Corso Giudici"; Il programma annuale della scuola giudici dovrà essere redatto per l'anno solare in corso entro il 30 gennaio e comunicato per conoscenza al Consiglio direttivo Federale.
- c) deliberare l'iscrizione dei nuovi Giudici, la cancellazione dall'albo Federale e tutelare i loro diritti;
- d) curare la disciplina dei Giudici e tutelare i loro diritti;
- e) esaminare le segnalazioni pervenute su presunti errori di giudizio e adottare i provvedimenti ritenuti necessari;
- f) Deliberare sui provvedimenti disciplinari assunti a carico dei Giudici per eventuali violazioni dello Statuto FIAV e dei Regolamenti FIAV ed ODG o che risultino, comunque, inadempienti ai loro doveri così come delineati dalla normativa federale;
- g) segnalare al C.D.F. le manchevolezze riscontrate nelle manifestazioni o nel trattamento riservato ai giudici.
- h) Nominare la Commissione esaminatrice in occasione della sessione di esami per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale

Alle sedute del Consiglio Direttivo e all'Assemblea O.d.G. partecipa di diritto, senza possibilità di voto, il Presidente Federale o suo Delegato.

art. 7

Al Presidente O.d.G. spetta:

- a) rappresentare l'O.d.G. nei confronti del C.D.F. e degli altri organi federali. Egli partecipa di diritto alle riunioni del C.D.F. con possibilità di parola, ma non di voto. In caso di impedimento può essere sostituito dal Vicepresidente;
- b) designare il presidente di giuria alle manifestazioni federali e la giuria dei Campionati Italiani;
- c) autorizzare i Giudici invitati a manifestazioni internazionali o comunque esterne al circuito federale;
- d) concedere ai Giudici Federali i periodi di congedo previa informazione del CDF che, esaminate le ragioni addotte, potrà esprimere proprio parere in merito.

art. 8

La carica di Consigliere dell'O.d.G. è incompatibile con le altre cariche federali eleggibili (membro del C.D.F. e Revisore dei Conti). Il Segretario dell'O.d.G., sovrintende le attività degli Allievi Giudici, cura la tenuta del Libro delle delibere, dell'Albo dei Giudici e del loro fascicolo personale.

In casi eccezionali di gravi inadempienze alle proprie prerogative o di violazione della normativa federale, l'O.d.G. può essere commissariato; la sua gestione, passerà così in via provvisoria al C.D.F. che deciderà modalità e tempistiche della gestione straordinaria.

La decadenza dalla carica di Presidente C.D.O.d.G. avviene per dimissioni volontarie, decesso, sfiducia da parte dei due terzi dell'Assemblea O.d.G. con motivata mozione e violazione di norme dello Statuto e dei regolamenti federali eventualmente contestategli dal C.D.F..

In caso di decadenza del Presidente per una delle ragioni sopraindicate, subentrerà nella sua carica il vicepresidente sino alla naturale scadenza del triennio di mandato.

Qualora il vicepresidente non intenda invece assumere la carica di Presidente in sostituzione, entro 60 giorni il C.D.O.d.G. provvederà alla rielezione tra i suoi membri di un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del triennio di mandato. In questo caso, nel periodo compreso tra la data di decadenza del vecchio presidente e la rielezione del nuovo, la presidenza provvisoria sarà assunta dal Vicepresidente che, tuttavia, sarà tenuto solo allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni congiunte del Presidente e del Vicepresidente, l'O.d.G. verrà commissariato dal Consiglio Direttivo Federale fino a nuove elezioni, da indire entro 60 giorni dalle dimissioni dette.

Capitolo II – DESIGNAZIONE

Art. 9

In previsione dell'allestimento di un'esposizione, spetterà all'Associazione che organizza l'evento l'onere di contattare direttamente i Giudici necessari secondo le modalità previste dal Regolamento Mostre federale ed in base al numero di animali a giudizio, fermo restando che la decisione ultima circa i nominativi proposti, nonché la scelta dell'eventuale Presidente di giuria, spetta insindacabilmente al C.D.O.d.G..

Laddove, per dimenticanza, la nomina del Presidente di giuria sia stata omessa ed il C.D.O.d.G. nulla abbia proposto in merito, detta carica spetterà al giudice (italiano) più anziano tra quelli partecipanti alla manifestazione, facendo fede in tal senso la data di iscrizione all'albo ufficiale dei giudici FIAV. All'Ordine dei Giudici spetta inoltre il compito di aggiornare costantemente l'albo dei giudici che dovrà essere pubblicato sul sito internet della FIAV.

art. 10

I nominativi dei Giudici resisi disponibili, dovranno essere trasmessi al Responsabile Mostre della FIAV insieme al 'Regolamento' della mostra, almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

Il responsabile mostre, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti, approverà la manifestazione dandone comunicazione all'associazione interessata, alla Segreteria dell'Ordine dei Giudici e ai giudici segnalati. Nei confronti di questi ultimi la comunicazione ha valore di autorizzazione a giudicare, salvo diversa disposizione del C.D.O.d.G..

L'elenco aggiornato dei Giudici è disponibile sul sito internet della FIAV.

Il Giudice non potrà giudicare la razza o la 'categoria' in cui sono presenti eventuali soggetti di sua proprietà.

art. 11

In occasione dei Campionati Italiani di Avicoltura, alla data fissata dal C.D.F. tutti i Giudici effettivi dovranno essere a disposizione. È altresì fatta obbligatoria la presenza di tutti i Giudici effettivi al Corso giudici annuale alla data fissata dal C.D.O.d.G.. La designazione dei Giudici spetta al Presidente O.d.G.. L'eventuale scelta di Giudici appartenenti ad altre Federazioni affiliate ad E.E. potrà essere effettuata dal Presidente O.d.G di concerto con il C.D.F.

I Giudici convocati non potranno rifiutare la partecipazione al giudizio se non per giustificati motivi; in questo caso occorrerà fornire un'immediata comunicazione scritta, tramite E-mail con conferma di lettura o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, alla Segreteria dell'O.d.G.

Capitolo III - GIUDIZIO

art. 12

I Giudici federali renderanno conto del loro operato direttamente all'O.d.G. e, in occasione di mostre internazionali, all'eventuale rappresentante FIAV. I Giudici sono tenuti alla fedele e scrupolosa osservanza dello Statuto federale. Devono conoscere le disposizioni emanate dall'O.d.G. e dalla FIAV relative ai criteri di valutazione e di giudizio. Devono conoscere il 'Regolamento Mostre' Federale. Devono costantemente aggiornarsi, frequentando i corsi di aggiornamento organizzati dall'O.d.G. e i canali informatici istituiti. Devono giudicare in un giorno il numero di soggetti stabilito dal regolamento mostre, comunque mai superiore a 70 (settanta).

art. 13

Il Giudice nell'esercizio delle sue funzioni è equiparabile, ai fini federali, ad un Pubblico Ufficiale, e come tale sarà tutelato in ambito federale nei confronti dei terzi e dei tesserati.

Giudici ed Allievi, come rappresentanti tecnici della FIAV, sono tenuti, in ogni occasione, ad un comportamento deontologicamente ineccepibile e alla scrupolosa osservanza dello Statuto e di tutti i Regolamenti federali. Eventuali inosservanze, saranno valutate e sanzionate dal C.D.O.d.G. e quindi comunicate al C.D.F..

art. 14

I Giudici devono operare applicando i criteri di valutazione e giudizio approvati dalla FIAV. La distribuzione degli stampati ufficiali relativi al giudizio sarà fatta a cura della FIAV. Il giudizio va espresso sulla scheda di giudizio così come la valutazione ufficiale predisposta dalla FIAV la cui utilizzazione è obbligatoria per tutte le manifestazioni ufficiali. Il Giudice deve accompagnare il giudizio con note illustrative rivolte all'allevatore. La firma deve essere accompagnata obbligatoriamente da un timbro con l'indicazione del nome e cognome. Ultimate le operazioni di giudizio, il giudice compilerà un rapporto in triplice copia predisposto dalla segreteria O.d.G., indicante il numero dei soggetti giudicati distinti per razza e colorazione, tutti i soggetti dichiarati Campioni, con numero di anello e gabbia. Il giudice dovrà curare di consegnare personalmente detto rapporto al responsabile della segreteria nominato dal Comitato organizzatore della manifestazione, che lo valimerà per accettazione.

Art. 15

In ogni manifestazione riconosciuta e per la quale siano stati convocati almeno due Giudici, deve essere presente un Presidente di giuria, nominato presidente dell'O.d.G.. Il presidente di giuria è il responsabile del giudizio e deve redigere una relazione completa e dettagliata come da modello predisposto da inviare alla segreteria dell'O.d.G. entro e non oltre 15 giorni dalla data del giudizio, tale relazione sarà trasmessa per conoscenza, dalla Segreteria O.d.G., al C.D.F., all'Organizzazione della mostra e al C.T.S..

Il Presidente di giuria ha il compito di supervisionare l'operato dei Giudici; sebbene ciascun giudice possieda un'insindacabile autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni e nella predisposizione della scheda di valutazione, in caso di palesi errori di giudizio, (soggetti aventi difetti che prevedono la squalifica non squalificati, o viceversa soggetti squalificati indebitamente), il Presidente dovrà invitare il giudice a correggere l'errore rettificando il proprio giudizio. In occasione dei Campionati Italiani e delle mostre con più di 640 soggetti, il Presidente di giuria può astenersi dal giudicare il numero di soggetti previsto dal regolamento, in quanto è tenuto a sovrintendere le operazioni di giudizio.

Capitolo IV - SCUOLA GIUDICI

art. 16

Gli aspiranti Allievi Giudici dovranno inviare domanda scritta alla segreteria O.d.G. dove dovrà figurare: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero telefonico (pec se disponibile), indirizzo e-mail e associazione di appartenenza.

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) avere un'età non inferiore a diciotto anni.
- b) Non aver avuto provvedimenti disciplinari federali negli ultimi 3 (tre) anni dalla data della domanda
- c) Requisito preferenziale nella valutazione delle candidature, è il possesso di un titolo di scuola media superiore e la conoscenza di una o più lingue ufficiali della Entente Européenne (Inglese, Francese, Tedesco)

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere documentato dal candidato.

La segreteria O.d.G. comunicherà tempestivamente l'eventuale accettazione della domanda.

Il mancato rinnovo della quota sociale entro la data del 28 febbraio di ogni anno comporta l'automatica cancellazione dell'Allievo dalla Scuola Giudici, è compito della Segreteria O.d.G. verificare presso la Federazione il versamento di tale quota tramite richiesta da inviare entro il 28 febbraio di ogni anno.

La mancata partecipazione al Corso giudici e/o al Campionato Italiano senza giustificato motivo scritto (tramite E-mail con conferma di lettura o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) da parte dell'Allievo giudice comporta l'automatica cancellazione dalla Scuola giudici.

art. 17

La 'Scuola Giudici' è istituita dalla FIAV, tramite l'Ordine dei Giudici, ed ha l'obiettivo di formare gli Allievi Giudici che una volta ottenuta l'abilitazione vengono iscritti all'Albo dei Giudici Federali.

A tale scopo collabora il C.T.S. con la redazione di apposite dispense tecniche.

La scuola giudici è aperta a tutti gli associati iscritti alle varie associazioni aderenti alla FIAV che ne facciano regolare richiesta.

Ad essa si potrà accedere solo previo superamento di una prova teorica impostata sulla parte generale del Libro degli Standard ed altre pubblicazioni eventualmente suggerite, sui Regolamenti Federali (mostre, O.d.G., FIAV) e sulla metodologia di compilazione del cartellino di giudizio.

Al termine di ogni anno (in corrispondenza dei Campionati Italiani) si svolgerà un esame teorico pratico che avrà come argomento il gruppo o al massimo 2 (due) gruppi scelti dall'Allievo al fine di ottenere l'abilitazione a giudicare le relative razze.

L'Allievo giudice è tenuto a sostenere almeno un esame di abilitazione entro 2 (due) anni dall'accesso alla Scuola giudici, pena la cancellazione dalla Scuola giudici.

Il candidato che avrà superato anche un solo esame sarà iscritto all'Albo dei Giudici Federali con la qualifica di Giudice Parziale.

Il giudice parziale sarà autorizzato a giudicare solamente le razze dei Gruppi di cui ha già ottenuto l'abilitazione, l'elenco dei gruppi di razze sarà fornito ad ogni Giudice dal C.T.S..

La preparazione teorica degli Allievi Giudici si avvale delle seguenti fonti:

-STANDARD ITALIANO delle RAZZE AVICOLE

Il Libro Standard è il principale riferimento per ciascun Giudice e strumento indispensabile per lo svolgimento dei giudizi. La sua accurata ed approfondita conoscenza è la base della preparazione del Giudice;

-Dispense dai Corsi Giudici.

-Il NOTIZIARIO FIAV - organo ufficiale della Federazione è il mezzo per rendere pubbliche le modifiche e gli aggiornamenti tecnici del C.T.S. e dell'O.d.G.. Tutto quello che viene pubblicato nella sezione riservata al C.T.S. è da ritenersi ufficialmente riconosciuto ed approvato e quindi integra o sostituisce ogni nozione precedente.

-Il gruppo privato FACEBOOK "Giudici ed Allievi giudici FIAV" con accesso esclusivo per Giudici ed Allievi giudici come mezzo per un continuo e capillare approfondimento e mezzo di discussione fra i componenti Giudici e gli Allievi.

Si ricorda inoltre di consultare periodicamente anche il sito ufficiale FIAV.

Per la preparazione pratica è basilare la partecipazione come allievi alle varie manifestazioni organizzate dalle associazioni aderenti alla Federazione, dove affiancheranno i Giudici nel corso del giudizio.

La partecipazione dei Giudici e degli Allievi giudici al giudizio dei Campionati Italiani è obbligatoria così come la partecipazione al Corso giudici.

art. 18

Ogni Allievo ha l'obbligo di affiancare un Giudice nelle operazioni di giudizio, per un minimo di tre giudizi all'anno. I Giudici Parziali che intendono sostenere l'esame su di un determinato gruppo di razza, dovranno affiancare un Giudice durante almeno un giudizio nel quale verranno valutati gli animali appartenenti a tale gruppo (anche in occasione di una mostra per la quale sono designati).

art. 19

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una pratica su di un numero variabile di soggetti di varie razze ed avverrà in occasione di una giornata di giudizio dei Campionati Italiani. La Commissione esaminatrice, nominata dal C.D.O.d.G., sarà formata da un Presidente, da un Segretario e da un membro del Comitato Tecnico-Scientifico. In caso di necessità si potranno nominare, all'interno dell'O.d.G. e/o del C.T.S., ulteriori esaminatori. La prova scritta verterà in un questionario a domande chiuse/aperte riguardanti le razze del gruppo, tale questionario verrà redatto dalla commissione. La prova pratica consisterà nella valutazione dei soggetti prescelti dalla commissione ed avverrà alla presenza della stessa.

Agli esami potranno accedere solo gli Allievi iscritti alla Scuola Giudici, che nel periodo precedente abbiano frequentato in qualità di assistente almeno tre operazioni di giudizio e per i quali sia trascorsa almeno una stagione espositiva dall'accesso alla Scuola giudici.

Il nuovo Giudice non potrà giudicare come unico Giudice di una Mostra per un anno dalla data dell'esame come non potrà, sempre per il medesimo periodo, ricoprire il ruolo di Presidente di Giuria.

Capitolo V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

art. 20

I Sig. Giudici sono obbligati alla riservatezza ed alla osservanza di un "Codice Etico" nei confronti della FIAV e dei suoi appartenenti, con particolare riguardo alla propria sfera di competenza; è assolutamente censurabile l'intrattenersi in "discussioni" e/o azioni lesive dell'immagine della Federazione in qualsiasi luogo e situazione.

Il C.D.O.d.G. può proporre al C.D.F. i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto e dai regolamenti federali a carico dei propri aderenti.

art. 21

I provvedimenti disciplinari sono adottati con delibera del C.D.O.d.G., sentito il C.D.F. che potrà rilasciare un proprio parere in merito. Essi devono essere notificati all'interessato entro 20 giorni dalla loro adozione con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare la data di ricezione.

art. 22

Contro i provvedimenti adottati dal C.D.O.d.G. è ammesso ricorso in opposizione al C.D.F. entro trenta giorni decorrenti dalla data della notifica; in questo caso la decisione definitiva sarà assunta dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.

Capitolo VI - NORME AMMINISTRATIVE

art. 23

All'inizio di ogni anno, il C.D.O.d.G. deve sottoporre al C.D.F. un programma di gestione nel quale vengono previste le spese necessarie al sostentamento delle attività dell'O.d.G. e della Scuola Giudici nonché il programma annuale di cui all'art. 6, lett. B, presente regolamento.

Capitolo VII – NORME DI CHIUSURA

art. 24

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si richiamano espressamente le norme dello Statuto, del Regolamento Federale, e del Regolamento mostre FIAV

Matelica lì 28/1/2022